



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 745 DEL 09/07/2025

DEL SETTORE Settore 9 - Polizia locale, sicurezza, mobilità

Traffico PM

OGGETTO: CORSA PODISITCA "20° STRAFOSSONE" 13/07/2025 - SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE

IL DIRIGENTE

Preso Atto dell'autorizzazione n° 123/2025 con la quale il Dirigente del Settore 9 - Polizia locale, sicurezza, mobilità, ha autorizzato ai sensi dell'art.9 del D.lgs n°285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni "Codice della Strada, lo svolgimento della gara podistica denominata "20° Strafossone" organizzata da Malacarni Giorgio in qualità di legale rappresentante della ASD Strafossone per il giorno 13 luglio 2025;

Visto il programma della manifestazione ed il percorso di gara;

Ritenuto di dover disporre, per motivi di tutela della pubblica incolumità, la sospensione dell'ordinario traffico veicolare lungo i tratti di strade comunali interessati dal percorso di gara;

Visti gli art. 7 e 9 del Codice della Strada;

ORDINA

- **Il giorno 13 luglio 2025 dalle ore 09:00 alle ore 10:00 e comunque fino al termine della manifestazione di cui in premessa, sulle strade comunali interessate dal passaggio della corsa podistica, come da autorizzazione allegata e parte integrante del presente provvedimento, la circolazione stradale è sospesa per il tempo necessario al transito degli atleti dal cartello mobile "Inizio Corsa" fino al passaggio del cartello mobile "Fine Corsa"; tale sospensione non si applica ai veicoli di pronto soccorso ed emergenza.**

In ogni caso la durata della chiusura in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a 10 minuti calcolati dal transito dell'autovettura di "inizio corsa". Fermo restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, tale sospensione non si applica ai veicoli di pronto soccorso, antincendio, servizi di polizia nonché quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

La Società organizzatrice della manifestazione dovrà rispettare tutte le prescrizioni indicate nell'autorizzazione n°123/2025 rilasciata dal Dirigente del Settore 9 - Polizia locale, sicurezza, mobilità.

Nel rispetto dei termini e modi indicati dalla vigente normativa, contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni, il ricorso al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni (ex art. 37 comma 3 del Codice della Strada D. Lgs n. 285/1992 e s.m.i.) ed il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Responsabile del Procedimento

Ten. Nicola Vanelli

Il Dirigente
Micheletti Paola

"Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara."



AUTORIZZAZIONE PER GARA PODISTICA

AUT.N° 123/AUT.2025

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza presentata dal **Sig. Malacarni Giorgio**,
residente , in qualità di legale rappresentante della ASD
Strafossone, acquisita al protocollo in data 24/06/2025, con la quale richiede autorizzazione
per lo svolgimento della **GARA PODISTICA denominata "20° Strafossone"**, da tenersi il
giorno **13 luglio 2025** con:

- partenza alle ore **09,00**
- arrivo alle ore **10,00 circa**

Gara Podistica lungo il seguente percorso:

Partenza – Partenza Campo Sportivo Duilio Boni: Via Fosdinovo – Via Cavaiola – Via Bolfano – Via
Cassola – Via Monteverde – Via Pascoli – Via Bolfano – Via Fosdinovo da ripetersi rispettivamente 2
volte **Arrivo** Campo Sportivo Duilio Boni.

Considerato che, in data 05/07/2025, è stata inviata richiesta di Nulla Osta specifico al
Settore 5 –Lavori pubblici e attuazione PNRR del Comune di Carrara, per quanto riguarda il
transito della manifestazione su strade di competenza, per il quale è stato rilasciato parere
favorevole in data 08/07/2025.

Visto il piano di sicurezza del 26/06/2025 a firma Ing. Giorgini Antonio allegato alla istanza
citata.

Visto che sulla richiesta hanno espresso parere favorevole i responsabili:

- dell'ufficio della polizia municipale;

Visto l'art. 9 dei D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

Dato atto che il richiedente ha allegato alla domanda fotocopia della polizza assicurativa n°
1/61166/119/204788304 con decorrenza dal 12/07/2025 e scadenza il 13/07/2025, stipulata
dalla ASD Strafossone con la compagnia di assicurazione UnipolSai per la copertura di rischi
connessi allo svolgimento della gara, così come prescritto dall'art. 9, comma 6, del vigente
codice della strada approvato con D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, e successive modificazioni, che
testualmente recita:

6. Per tutte le competizioni sportive su strada l'autorizzazione è altresì subordinata alla stipula da parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile di cui all'articolo 124 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. L'assicurazione deve coprire altresì la responsabilità dell'organizzazione e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature. I limiti di garanzia sono previsti dalla normativa vigente.

- **Accertato che** la manifestazione interessa il solo territorio di questo comune;

- **Visto** il R.D. 18 giugno 1931, n. 773, recante: «Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»;

- **Visto** il R.D. 6 maggio 1940, n. 635, recante: «Regolamento per l'esecuzione dei T.U.L.P.S.»;

- **Visto** il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada»;

- **Visto** il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante: «Regolamento d'esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada»;

- **Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», e successive modificazioni;
- **Visto** il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;
- **Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modificazioni;

AUTORIZZA

Il Sig. Malacarni Giorgio, responsabile della manifestazione su indicata, ad effettuare, secondo le modalità di tempo e di luogo di cui alla istanza in premessa, la gara podistica di che trattasi, a condizione che vengano osservate, sia dagli organizzatori, che dai concorrenti, tutte le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti in materia, nonché le seguenti ulteriori prescrizioni:

- sia esercitata una rigorosa ed efficiente vigilanza su tutto il percorso al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione secondo le norme ed i regolamenti sportivi in materia;
- prima dell'inizio della manifestazione sia effettuato un sopralluogo sull'intero percorso al fine di accertare la piena transitabilità della strada nonché eventuali ostacoli, impedimenti o pericoli per i concorrenti;
- prima della partenza e durante lo svolgimento della gara sia dato specifico avviso ai concorrenti che hanno accumulato un distacco ritenuto incolmabile rispetto ai primi che, non potendo essere più considerati in corsa, dovranno rispettare tutte le norme che regolano la circolazione stradale; ai fini della presente prescrizione il distacco è considerato incolmabile se supera un tempo pari a 10 minuti; ai concorrenti non più in gara, oltre al rinnovo dell'avviso di cui sopra, dovrà essere imposto di togliersi il numero o altro segno distintivo che identifichi i concorrenti ancora in gara e gli stessi potranno essere perseguiti, in caso di violazioni, dagli organi di polizia;
- prima dell'inizio della gara sia dato avviso ai responsabili delle squadre, ovvero a tutti i concorrenti, circa la presenza di eventuali punti pericolosi, ovvero di altre circostanze che possano determinare pericolo;
- sia esercitata una rigorosa ed efficiente vigilanza su tutto il percorso al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione secondo le norme ed i regolamenti sportivi in materia, in particolare saranno rispettate le norme del provvedimento dirigenziale del Ministero dell'Interno e Trasporti del 27/11/2002, così come modificato il 19/12/2007, il 26/11/2014 ed il 05/02/2024 con particolare attenzione nel periodo in cui è disposta la sospensione della circolazione;
- i partecipanti dovranno essere scortati da idonea scorta tecnica abilitata ed opportunamente segnalata a cura del personale dell'organizzazione, così come indicato nel disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada e successive integrazioni e/o modifiche;
- sia assicurata una costante assistenza sanitaria al seguito della gara con la presenza di almeno un'ambulanza e di un medico;
- sia garantito il rispetto delle prescrizioni previste dall'articolo 360 del d.P.R. 16.12.1992, n. 495, segnalando l'inizio e la fine della carovana composta dai podisti impegnati nella competizione sportiva nonché dai veicoli autorizzati a seguirli;
- l'organizzatore ha l'onere di provvedere ai servizi di assistenza sanitaria e di pronto soccorso, nonché al risarcimento, degli eventuali danni arrecati alle sedi stradali dal transito dei concorrenti in gara e dei veicoli al seguito;
- nel caso di emergenza o di necessità di assicurare il transito dei mezzi di Polizia, dei V.V.F. o di autoambulanze o mezzi di soccorso nei tratti nei quali la circolazione sia stata temporaneamente sospesa, gli organizzatori dovranno provvedere ad interrompere la gara per consentire il transito dei mezzi su indicati;
- tutta la segnaletica di prescrizione e di indicazione dovrà essere posta in opera a cura e spese dell'organizzatore nei singoli tratti di strada interessati dalla manifestazione sportiva e nelle strade adiacenti in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione.
- siano rispettate le disposizioni emanate in materia di "safety" e "security".

L'organizzatore è responsabile per qualsiasi sinistro che possa accadere durante la gara sia ai concorrenti che ad altre persone presenti sul percorso.

Le amministrazioni pubbliche interessate ed il relativo personale dipendente sono esonerate da qualsiasi responsabilità civile e penale per fatti accaduti durante lo svolgimento della gara anche se dipendenti da situazioni esistenti sulle singole strade e ciò in quanto il direttore di gara deve effettuare un sopralluogo inteso ad accertare che il percorso è perfettamente idoneo al tipo di gara per il quale è richiesta l'autorizzazione.

Al presente provvedimento dovrà essere data la più ampia diffusione nelle forme ritenute più opportune, in tempo utile, a cura e a spese dell'ente organizzatore che provvederà, altresì ad adottare idonee ed opportune misure affinché lo svolgimento della gara avvenga nella più assoluta sicurezza per il traffico stradale e non possa dar luogo, comunque, a danni e pericoli di sorta a persone o cose.

La presente autorizzazione, valida per il giorno e le modalità su indicate, è sempre revocabile per motivi di sicurezza ed incolumità pubblica o per inosservanza delle Prescrizioni cui è vincolata.

Carrara, data apposizione firma digitale



MICHELETTI
PAOLA
09.07.2025
14:28:23
UTC

IL COMANDANTE
Dr. Paola Micheletti

Il Responsabile del Procedimento
Ten. Nicola Vanelli

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 21, 23, 23 bis e 23 ter del decreto legislativo n.82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii "Codice dell'amministrazione digitale". Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara.